



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

SEZIONE

N° 38

REG.GENERALE

N° 6119/10

UDIENZA DEL

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE

DI ROMA

SEZIONE 38

15/06/2011

ore 09:30

riunita con l'intervento dei Signori:

<input type="checkbox"/>	FAVARO	LILIANA	Presidente
<input type="checkbox"/>	LAUTIZI	VITTORIO	Relatore
<input type="checkbox"/>	DE SANTI	LEONARDO	Giudice
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>			

SENTENZA

N° 365/38/11

PRONUNCIATA IL:

15/06/2011

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

20/07/2011

Il Segretario

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull' appello n° 6119/10 depositato il 21/07/2010
- avverso la sentenza n° 219/43/2009 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di ROMA contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI ROMA 3

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

Atti impugnati:

AVVISO DI ACCERTAMENTO n° RC7H00049 IVA+IRPEF+IRAP 1999

6

La Commissione Tributaria Provinciale di Roma – Sezione n. 43 – con sentenza n. 219 del 30.01.2009, ha respinto il ricorso prodotto dal Signor [REDACTED], avverso avviso di accertamento n. RC/H00049, per IRPEF, IVA ed IRAP anno 1999, emesso dall'Agenzia delle Entrate – Ufficio Albano Laziale.

La parte, con istanza del 24.06.2010, propone appello per la riforma della sopra indicata sentenza, con vittoria per le spese processuali e con la condanna dell'Ufficio al pagamento di quanto indebitamente riscosso ai sensi dell'art. 69 del D. Leg.vo n. 546/1992. On la stessa istanza viene chiesta la pubblica udienza.

L'Ufficio, con nota n. 2010/160123 del 22.09.2010, propone contro deduzioni e conferma che, il sopra richiamato avviso di accertamento, deriva dall'applicazione degli studi di settore di cui all'art. 62 bis del D.L. n. 231/1993, convertito con modificazioni dalla legge n. 427/1993, con il quale l'Ufficio accertava un reddito complessivo di L. 22,830.000 a fronte del dichiarato di L. 14.454.000.

La vertenza viene posta in discussione nella seduta del 15.06.2011 per la trattazione in pubblica udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Commissione, esaminati gli atti, ritiene che l'appello sia infondato e pertanto, debba essere respinto.

Il contribuente, a seguito del ricorso, è stato sentito dall'Amministrazione Finanziaria sulla discordanza tra quanto dichiarato e quanto accertato.

La parte, ha cercato di giustificare la differenza tra accertato e dichiarato rappresentando una malattia che non gli consentiva più una assidua presenza in officina, che l'officina stessa era ubicata in zona decentrata rispetto al centro della cittadina inoltre l'officina era dotata di strumenti obsoleti.

Tutto ciò non risulta adeguatamente documentato.

In conclusione, la CTP, ha fondato la propria decisione sulla mancanza di documentazione atta a confutare quanto sostenuto dall'Ufficio.

Anche in questa sede la parte, convocata dall'Ufficio, non è stata in grado di documentare compiutamente quanto affermato.

Alla luce di quanto sopra, si deve confermare la legittimità dell'operato della Amministrazione Finanziaria, tenendo conto peraltro, che la parte nella difesa, si limita sostanzialmente a contestare, in linea teorica gli studi di settore e la inidoneità di detti studi a divenire strumento di prova nel procedimento dell'accertamento.

Infine non va trascurato che la violazione di cui alla falsa applicazione dell'art. 2697 del c. c., lamentata dal contribuente, appare superata dalla recente giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (sentenza n. 14313-15 giugno 2010) che ha ribadito, il principio dell'onere del contribuente, di fornire la prova contraria in caso di accertamento basato sugli studi di settore ed in presenza di incongruenze di dati da essi risultanti rispetto ai redditi dichiarati dal contribuente.

92

In conclusione le tesi prospettate dall'appellante non possono essere considerate attendibili in quanto, come sopra detto, sono generiche e prive di fondamento giuridico; inoltre non è stato prodotto alcun documento atto a contrastare l'accertamento.

Le spese di giudizio, per la natura della vertenza, sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

La Commissione respinge l'appello del contribuente. Spese compensate.

Roma, 15 giugno 2011

IL GIUDICE RELATORE



IL PRESIDENTE

